

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 148

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANIASI

Istituzione del registro degli operatori professionali del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo le amministrazioni pubbliche che gestiscono la rete stradale — dall'ANAS alle province, ai comuni — manifestano, in modo contraddittorio, una giusta preoccupazione: tutelare la sicurezza della circolazione da pericoli veri o presunti rappresentati da impianti pubblicitari collocati lungo le strade del nostro Paese.

Una situazione che dà luogo a numerose controversie e a comportamenti che, talvolta permissivi talaltra inutilmente restrittivi, creano situazioni di incertezza; situazioni da risolvere conciliando l'interesse della sicurezza stradale con una imprenditoria operante in un settore pubblicitario che al pari degli altri è strettamente collegato con l'incremento delle attività economiche nazionali.

A questo proposito, si deve considerare che accanto alle 900-1000 aziende attive nel settore della pubblicità stradale e urbana che noleggiavano cartelli e arredi dopo aver ottenuto da vari enti proprietari della strada le regolari autorizzazioni, operano anche abusivi o pseudo imprese che per un tempo limitato intervengono in modo incontrollato e selvaggio per poi sparire dal panorama pubblicitario.

Proprio per combattere questo disordine si è costituita l'Associazione aziende italiane cartelli e arredi pubblicitari (AICAP), che ha avviato studi e ricerche al fine di individuare le cause e prospettare i possibili rimedi per porre sotto controllo la situazione, denunciando le inadempienze e collaborando con le pubbliche amministrazioni competenti.

Dai sopralluoghi effettuati da personale esperto è risultato un quadro complessivamente negativo, frutto di interventi di aziende non qualificate che senza alcuna conoscenza del settore si improvvisano operatori cartellonistici, incuranti di osservare regole volte ad evitare pericoli e a danneggiare l'immagine ambientale.

Situazione questa ben nota alle pubbliche amministrazioni, che nei confronti delle concessionarie non dispongono di alcuno strumento giuridico per intervenire in via preventiva, per eventualmente negare autorizzazioni e per censurare comportamenti riprovevoli.

È in questo quadro che la provvisoria di aziende che nascono e scompaiono in tempi brevi determina un contenzioso dovuto a imposte e tasse non assolte, determinando conseguenze negative anche sul piano occupazionale.

Queste le ragioni che consigliano la obbligatorietà di iscrizione in un registro da istituire presso il Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento dell'idoneità aziendale ad operare nel settore della cartellonistica stradale e dell'arredo nei centri urbani; idoneità che dovrebbe essere accertata da una commissione presieduta da un dirigente generale nominato dal Ministro dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante dell'ANAS, da un rappresentante dell'ANCI, da uno dell'UPI e da tre iscritti al registro, designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale.

I requisiti per essere iscritti al registro dovrebbero essere analoghi a quelli in vigore nella maggioranza dei Paesi europei, dove agli installatori è fatto l'obbligo di munirsi di patentino attestante l'idoneità operativa nel settore.

La proposta di legge è articolata in modo da definire i profili professionali degli operatori in proprio o in associazione con terzi (articolo 1).

I titoli necessari per ottenere l'iscrizione sono fissati dalla legge, che detta anche le norme transitorie per coloro che esercitano l'attività da almeno tre anni,

mentre le norme per la tenuta e l'aggiornamento del registro sono affidate ad una commissione presieduta da un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti interessati alla attività, compresi i comuni (ANCI) le province (UPI), e tre iscritti al registro designati dalla categoria maggiormente rappresentativa in ambito nazionale.

Una norma transitoria stabilisce, in sede di prima applicazione, l'iscrizione di diritto per coloro che, dimostrando di possedere i requisiti per l'iscrizione, dimostrano anche di aver esercitato l'attività per almeno tre anni.

La dichiarazione delle associazioni di categoria costituite con atto notarile costituisce certificazione utile ai fini di tale dimostrazione.

Con l'approvazione di tale proposta di legge il nostro Paese si adeguerebbe alla normativa esistente nella maggioranza dei Paesi europei, dove operano solo aziende iscritte ad un albo professionale, i cui dipendenti installatori sono muniti di un regolare « patentino » che attesta la loro idoneità operativa.

Ciò che preme mettere in risalto è il costo zero della applicazione della presente proposta di legge, in quanto le entrate previste e rappresentate dalla tassa governativa ne assicurano la copertura.

Infatti, essendo coloro che operano attualmente circa 900, la quota per la domanda di iscrizione (fissata in lire 500.000) assicura una entrata *una tantum* valutata prudenzialmente in almeno 400 milioni di lire, prevedendo che siano al massimo 100 coloro che rinuncerebbero a tale facoltà. Si prevede poi che le entrate annuali relative all'esercizio dell'attività alla quale saranno ammessi (rappresentata dalla tassa di lire 1.000.000) sia di almeno 700 milioni, valutando sempre prudenzialmente in un massimo di altri cento coloro che non otterrebbero l'iscrizione.

Tali entrate garantiscono la copertura della spesa necessaria alla tenuta e all'aggiornamento del registro, e al pagamento dei gettoni di presenza ai componenti la commissione preposta a tale attività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione).*

1. Per effetto della presente legge è considerato operatore professionale del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani chi eserciti quale sua unica o prevalente occupazione l'attività di creazione ed installazione di cartelli stradali ed arredi urbani, quali segnaletica, cartellonistica e arredi di servizio decorati. Tale attività può essere esercitata sia in proprio sia in associazione con terzi, nonché all'interno di imprese private o pubbliche, enti od istituzioni.

## ART. 2.

*(Incompatibilità).*

1. L'iscrizione al registro degli operatori del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani è incompatibile con l'iscrizione ad altri albi professionali. Fa eccezione, in deroga alla presente disposizione, la precedente iscrizione ad albi professionali di operatori qualificati che chiedono l'iscrizione al registro entro sei mesi dalla sua istituzione. Sono fatte salve comunque le eccezioni consentite dalle norme regolatrici di altri albi.

## ART. 3.

*(Istituzione del registro).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il registro degli operatori del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani.

2. Il registro è soggetto a revisione almeno ogni tre anni.

3. L'elenco degli iscritti al registro, nonché tutte le variazioni, sono comunicati a cura del Ministero dei lavori pubblici a tutti gli enti ed istituzioni che abbiano titolo per rilasciare autorizzazioni alla installazione e alla realizzazione di impianti stradali e di arredo urbano.

4. A cura del Ministero dei lavori pubblici, il registro è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

5. Per ciascun iscritto al registro devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione.

#### ART. 4.

*(Condizioni per l'iscrizione).*

1. Per ottenere l'iscrizione al registro degli operatori del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti civili;

c) non trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2;

d) avere superato la prova di idoneità definita e gestita dalla commissione preposta alla tenuta del registro di cui all'articolo 7.

#### ART. 5.

*(Esercizio abusivo della professione, sanzioni e radiazioni dal registro).*

1. L'esercizio abusivo della professione è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

2. Per le violazioni delle norme relative alla tenuta del registro si applicano le seguenti sanzioni:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione temporanea dall'esercizio;
- d) radiazione dal registro.

#### ART. 6.

*(Cancellazione).*

1. Si procede alla cancellazione dal registro in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;
- c) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. La persona radiata dal registro a norma della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 può essere *reiscritta* purché sia in possesso dei requisiti previsti e siano trascorsi almeno tre anni dalla data della radiazione.

3. Sulla domanda di *reiscrizione* decide il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione di cui all'articolo 7.

#### ART. 7.

*(Commissione per la tenuta del registro).*

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita la commissione per la tenuta del registro professionale degli operatori del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani.

2. La commissione esercita i poteri di cui ai precedenti articoli ed è organo consultivo del Ministero dei lavori pubblici per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta del registro stesso.

3. La commissione, che rimane in carica per un triennio, è composta da:

a) un dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) un funzionario con qualifica dirigenziale del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di segretario;

c) un funzionario dell'ANAS;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

e) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

f) tre iscritti al registro designati dalla associazione di categoria — costituita con atto notarile — maggiormente rappresentativa in ambito nazionale.

4. Qualora gli enti o associazioni non provvedano alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro dei lavori pubblici procede con proprio decreto alla nomina d'ufficio.

5. La Commissione, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, esercita funzioni di vigilanza sull'etica professionale degli iscritti e sul corretto esercizio della professione.

#### ART. 8.

*(Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa).*

1. La domanda di iscrizione nel registro deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro, il richiedente è tenuto a versare la tassa di concessione governativa di lire 500.000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di lire 1.000.000 da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede all'adeguamento delle tasse annuali di cui al comma 3.

ART. 9.

*(Condizioni per l'iscrizione di diritto).*

1. Sono iscritti di diritto nel registro professionale coloro che facciano domanda al Ministero dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrando di possedere i titoli prescritti dalla presente legge e di esercitare l'attività nel settore da almeno tre anni.

2. La dichiarazione rilasciata dalle associazioni nazionali di categoria costituite con atto notarile ha valore di certificazione valida agli effetti del presente articolo.

ART. 10.

*(Corsi professionali).*

1. Su proposta delle associazioni di categoria, il Ministro dei lavori pubblici, con decreto da emanare nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, fissa le norme per la istituzione di corsi professionali in scuole pubbliche o private prevedendo il rilascio di un certificato di diploma (patentino) utile ai fini della iscrizione al registro.

ART. 11.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Sono operatori professionali del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani ai sensi della presente legge solo gli iscritti al registro professionale di cui all'articolo 3.

ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le entrate derivanti dal pagamento delle tasse previste all'articolo 8.

